

STATUTO

POPILIA 2 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS SOTTOPASSAGGIO
VIA RIVOCATI 1

Numero REA: CS - 146609

Codice fiscale: 02156690782

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" N. 23846 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	Art. 1 - Costituzione	
	E' costituita una società cooperativa di solidarietà	
	denominata "POPILIA 2 Società Cooperativa di Solidarietà	
	Sociale".	
	Art. 2 - Norme Applicabili	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 3 - Sede	
	3.1) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2) La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune indicato sub. 3.1 con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.3) Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo	

	amministrativo.	
	3.4) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4) - Durata	
	4.1) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da	
	esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi	
	mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7	
	dell'art. 2484 Codice Civile nonchè per la perdita del	
	capitale sociale.	
	Art. 5 - Oggetto	
	5.1) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento	
	di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge	
	8 novembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle	
	seguenti attività:	

	- svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di	
	bonifica di aree, parchi e giardini pubblici e/o privati;	
	- svolgere servizi di pulizia, di custodia e piccola	
	manutenzione di strutture, edifici e immobili pubblici e/o	
	privati;	
	- fornire la manodopera per attività di trasporto, trasloco,	
	asportazione di materiale per conto di committenti pubblici	
	e/o privati;	
	- manutenzione, conservazione e recupero beni del patrimonio	
	pubblico;	
	- rilevazione dati sul territorio per conto di terzi;	
	- gestione di servizi per conto di Enti pubblici e privati;	
	- servizi sociali ed assistenza alle persone.	
	Detti servizi si potranno svolgere tramite stipula di	
	convenzioni con organismi pubblici e/o privati.	
	La Cooperativa si propone inoltre di incentivare nel	
	territorio la promozione di ogni altra iniziativa con	
	finalità sociali (habitat, tempo libero, cultura, ecc.) allo	
	scopo di elevare le condizioni culturali, professionali e	
	materiali di vita dei Soci e della collettività.	
	La Cooperativa si propone infine di concorrere, concretamente	
	ed in maniera adeguata, alla diffusione ed alla affermazione	
	della libera cooperazione.	
	5.2) La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	

	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.3) Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo	
	permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	5.5) La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci, purchè nel rispetto dei	
	principi della mutualità prevalente cui la cooperativa si	
	ispira.	
	Art. 6 - Numero e categorie di soci	
	6.1) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	

	liquidazione.	
	6.2) Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci lavoratori svantaggiati;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa.	
	6.3) Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	6.4) Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	6.5) Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	Art. 7 - Soci lavoratori	
	7.1) I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	

	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2) Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	7.3) Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8 - Soci lavoratori svantaggiati	
	8.1) Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della	
	legge 381/91.	

	8.2) Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	8.3) La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art. 9 - Soci volontari	
	9.1) Sono volontari i soci che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	9.2) Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	9.3) Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro	
	e le malattie professionali.	
	9.4) Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	10.1) La cooperativa non può emettere strumenti finanziari,	
	secondo la disciplina prevista per la società per azioni.	
	Art. 11 - Procedura di ammissione	
	11.1) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	

	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione	
	sociale, sede e codice fiscale;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	11.2) L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro soci.	
	11.3) Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il	
	soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	11.4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	

	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	11.5) L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle terminazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 12 - Quote	
	12.1) Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore ad euro venticinque.	
	12.2) Ove la legge non preveda diversamente, nella	
	cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a	
	centomila euro.	
	12.3) Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	referimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	13.1) Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la	
	propria quota.	
	In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal	
	suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni	
	momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.	
	Art. 14 - Vincoli sulle quote	
	14.1) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	

	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	14.2) Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimi.	
	Art. 15 - Recesso	
	15.1) Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente statuto;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinati nell'atto costitutivo	
	e nello statuto;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	15.2) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	

	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	15.3) Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il	
	rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 16 - Esclusione del socio	
	16.1) L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'art. 2531;	
	- nei casi previsti dall'art. 2286;	
	- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma;	
	- negli altri eventuali casi previsti dallo statuto;	
	16.2) L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	16.3) Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	

	16.4) Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 bis - Morte del socio	
	16.1) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 17 seguente.	
	Art. 17 - Liquidazione della quota	
	17.1) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2) Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale). La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non	
	sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, terzo comma.	
	17.3) Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	18.1) Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota (o il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	19.1) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la	
	ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero per il	
	finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e	
	ammodernamento aziendale) costituito dall'ammontare degli	
	apporti dei titolari di strumenti finanziari (soci	
	sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa, ecc.);	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 11.3;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub. b), c) ed e) non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita	
	della società, nè all'atto dello scioglimento.	
	Art. 20 - Capitale sociale	

	20.1) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad euro venticinque.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	20.2) La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	20.3) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato,	
	gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fidejussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	20.4) Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	20.5) Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta	

	diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve	
	senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli	
	opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale	
	della società, con le osservazioni, ove nominato, del	
	collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e	
	delle osservazioni deve essere depositata nella sede della	
	società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i	
	soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta	
	diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in	
	proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	
	o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta	
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	20.6) Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del	

	medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	21.1) E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 22 - Divieti	
	22.1) E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio	
	23.1) L'esercizio sociale va dall'1.1. al 31.12 di ogni anno.	
	23.2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge e lo sottopone all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o quando lo richiedono particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società	
	entro il maggior termine di centottanta giorni, ai sensi	

	dell'art. 2364 c.c.	
	23.3) In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2..	
	23.4) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - Decisioni dei soci	
	24.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	24.2) Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c),	
	del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui al successivo art. 26;	
	24.3) Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, devono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al	
	successivo art. 27.	
	24.4) Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	Art. 25 - Diritto di voto	

	25.1) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	25.2) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto	
	26.1) Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3, sono adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	26.2) Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	26.3) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	

	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	26.4) Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5) Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	libro delle decisioni dei soci.	

	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	27.1) Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	27.2) L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	
	territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante	
	avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza,	
	nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	

	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori,	
	ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, C.C..	
	A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione,	
	uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a	
	ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli	
	altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in	
	assemblea totalitaria.	
	27.3) L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione (nel caso in cui al successivo punto 28.1	
	lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al	
	successivo punto 28.1 lett. a) o dall'amministratore più	
	anziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. c).	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà	

	presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento ed accerta i risultato delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere anche un non	
	socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e da tutti gli	
	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio	
	di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto	
	sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatesi tali	
	presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel	
	luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	

	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	27.5) L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle	
	lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6) Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a	
	deliberare sulla modifica dello statuto sociale il verbale	
	deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere	
	riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 - Amministrazione	
	28.1) La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci ai momento della nomina:	

	a) da un amministratore unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a	
	cinque membri;	
	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a	
	seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2) L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza	
	degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo	
	degli amministratori.	
	28.3) Non possono essere nominati alla carica di	
	amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che	
	si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..	
	28.4) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per la durata stabilita dall'assemblea in sede	
	di nomina; è consentita la revoca degli amministratori in	
	ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta	
	causa. E' ammessa la rieleggibilità.	
	28.5) Nel caso sia stato nominato il consiglio di	

	amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto	
	28.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel	
	caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla	
	lett. c del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa	
	viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche	
	gli altri amministratori.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386,	
	comma 5, C.C..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo.	
	28.6) Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui	
	alla lett. b del precedente punto 28.1, qualora non via	
	abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il	
	presidente ed eventualmente anche un vice presidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o	
	d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.	
	Art. 29 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	29.1) Nel caso di società amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto	
	previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante	

	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso	
	Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2) Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonchè le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, c. 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	

	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione).	
	Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o	
	partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3) Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro	
	soci degli amministratori.	
	Art. 30 - Competenze degli amministratori	
	30.1) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	statuto riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	30.2) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato	

	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno	
	o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato	
	esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori	
	delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega	
	conferita dal consiglio di amministrazione, con le	
	limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Art. 31 - Rappresentanza	
	31.1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo	
	le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di	
	nomina.	
	Art. 32 - Compensi degli amministratori	
	32.1) Il compenso annuale all'organo amministrativo è	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	33.1) Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli	
	estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	

	essere oggetto di rinunzia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art. 34 - Controllo legale dei conti	
	34.1) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 C.C., la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale. I Sindaci durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	34.2) Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun	
	socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci	
	effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	Art. 35 - Disposizioni finali	
	35.1) La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2) In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente	
	tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	

32 di 32